



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 81 del 22/04/2021

INTERVENTI IN TEMA DI EFFICIENZA ENERGETICA E AMBIENTALE PER IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2002, N. 12 (NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DEL CONSUMO ENERGETICO DA ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA A TUTELA DELL'AMBIENTE, PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI E PER LA CORRETTA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI)

Firmato da: Gennaro Saiello



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

PROPOSTA DI LEGGE

“INTERVENTI IN TEMA DI EFFICIENZA ENERGETICA E AMBIENTALE PER IL CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2002, N. 12 (NORME PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DEL CONSUMO ENERGETICO DA ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA A TUTELA DELL’AMBIENTE, PER LA TUTELA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI E PER LA CORRETTA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI)”

A firma dei Consiglieri

Gennaro Saiello

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Maria Muscarà



**Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di modificare la legge regionale n. 12/2002 in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso a distanza di 19 anni dalla sua approvazione, così da colmare alcune lacune e contraddizioni che - unitamente al generale disinteresse da parte delle Autorità preposte alla vigilanza sulla sua applicazione - hanno reso di fatto inattuato il provvedimento.

D'altronde, a partire dal 2002 si è assistito a una notevole evoluzione, non solo sul versante tecnologico (basti pensare all'impiego sempre più diffuso dei LED), ma anche degli studi sul disturbo da inquinamento luminoso, sia per le osservazioni astronomiche che per le forme viventi (a partire dall'uomo); in molti casi si deve inoltre constatare che i fenomeni di abbagliamento, prodotti da impianti di illuminazione, rappresentano una fonte di pericolo per la circolazione stradale (come nel caso di fari ad elevata inclinazione puntati lungo la direttrice delle strade). In tal senso si rileva che, al contrario di quanto disposto da altre normative regionali (su tutti la legge reg. Lazio n. 23/2000 e il relativo regolamento di attuazione n. 8/2005), la legge regionale campana non ha imposto particolari prescrizioni in merito ai valori di luminanza delle insegne pubblicitarie luminose e sugli impianti similari.

Più di recente, in ambito comunitario, con i c.d. GPP (*green public procurement*) del febbraio 2019 si è disposto che per gli impianti appartenenti alle pubbliche amministrazioni vengano rispettati alcuni criteri tecnici (come l'impiego di sorgenti di luce con temperatura di colore non superiore a 3000°K e l'impiego di impianti che, nelle reali condizioni di uso, abbiano un flusso luminoso disperso verso il cielo pari a 0). È altresì importante rilevare come la corretta applicazione della normativa abbia fatto conseguire una significativa riduzione dei consumi nell'ordine del 30-40%, una diminuzione di luminanza del cielo, con recupero delle potenzialità di ricerca, di oltre il 40%, una maggior fruizione dei contesti architettonici dei centri storici, l'eliminazione di pericolose fonti di abbagliamento per gli utenti della strada e, infine, la drastica riduzione del disturbo da luce intrusiva nelle abitazioni private (ed. *obtrusive light*).



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

SOMMARIO

- | | |
|------------|---|
| Art. 1 | Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2002, n. 12 |
| Art. 2 | Norma finanziaria |
| Art. 3 | Entrata in vigore |
| Allegato 1 | Sanzioni |
| Allegato 2 | Elenco Osservatori astronomici |
| Allegato 3 | Elenco delle associazioni di astrofili presenti nella Regione Campania e territorio di competenza |



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2002, n. 12

1. Alla legge regionale 25 luglio 2002, n.12 (*Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 Divieti

1. Su tutto il territorio regionale è vietata:

- a) l'illuminazione dal basso verso l'alto, eccetto gli impianti di illuminazione esterna di facciate di edifici pubblici e privati che hanno carattere monumentale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 17*) e successive modifiche. In tal caso gli impianti in oggetto sono progettati in modo da uniformarsi ai criteri disposti dall'articolo 6, comma 1, lettera c);
- b) l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale;
- c) l'utilizzazione di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini pubblicitari, di richiamo o anche di coreografia di eventi, nonché la proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo sovrastante il territorio regionale o sullo stesso territorio o su superfici d'acqua;
- d) l'utilizzazione delle superfici di edifici e di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o remissione di immagini, messaggi o fasci luminosi;
- e) l'utilizzazione di lampade con efficienza inferiore a 90 lumen/W sugli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d);
- f) l'utilizzazione di lampade con efficienza inferiore a 80 lumen/W sugli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c);
- g) l'utilizzazione di corpi illuminanti a sfera o simili privi di idonea schermatura in grado di contenere la dispersione di flusso luminoso nei limiti di emissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 Prescrizioni tecniche di emissione degli impianti

1. Gli impianti di illuminazione esterna hanno i seguenti requisiti:

- a) emissione massima 0 cd/klm a 90° e oltre, per gli impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali e di altro genere;
- b) emissione massima 0 cd/klm a 90° ed oltre, per gli impianti a prevalente carattere ornamentale e di arredo urbano con lanterne, lampare o corpi illuminanti simili dotati di ottica interna;



**Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

- c) emissione massima di 0 cd/klm a 90°, per gli impianti anche a servizio di condomini, giardini o compresori privati e pubblici, a prevalente carattere ornamentale e di arredo urbano, con ottiche aperte di ogni altro tipo;
- d) emissione massima di 0 cd/klm a 90° sia con ottiche simmetriche che asimmetriche, per gli impianti di qualsiasi altro tipo anche con uso di proiettori e torri faro.
- 2. Gli impianti di illuminazione che impiegano sorgenti a led utilizzano le seguenti temperature di colore:
 - a) massimo 3000° K per impianti di cui al comma 1;
 - b) massimo 4000° K per gli impianti sportivi per esigenze di resa cromatica;
 - c) oltre i 4000° K solo nel caso sussistano esigenze di riprese televisive in alta definizione.
- 3. Gli impianti sportivi, al fine di rispettare i limiti di emissione prescritti, sono dotati di appositi schermi in grado di limitare il flusso luminoso disperso verso l'alto, ove non dotati di ottiche fortemente asimmetriche ed elevata performance.
- 4. Ai valori di luminanza degli impianti di cui al comma 1, lettere a), b) e d) si applicano quelli previsti dalla norma UNI 11248. Gli stessi non possono essere superati di oltre il 10 per cento se non per comprovate esigenze di sicurezza connesse alla destinazione e all'utilizzazione dei relativi contesti urbanistici.”;
- c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - “1. Ai fini della valorizzazione dei centri storici e degli edifici di carattere monumentale e architettonico:
 - a) gli impianti sono idonei alla corretta valorizzazione dei beni culturali e dei centri storici e le caratteristiche delle lampade si armonizzano con i colori degli ambienti e dei beni culturali esistenti;
 - b) gli impianti e i loro componenti hanno requisiti minimi estetici comuni, tenendo presente che gli apparecchi di illuminazione e gli altri componenti (sorgenti, pali e cavi):
 - 1) non costituiscono inquinamento visivo;
 - 2) non hanno stile incompatibile con l'ambiente;
 - 3) non sono installati su o in prossimità dei manufatti artistici;
 - 4) non sono in numero eccessivo;
 - 5) garantiscono un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose/moduli non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli quali alberi;
 - c) per gli impianti di facciate di edifici pubblici o privati, a riconosciuto carattere monumentale o architettonico:
 - 1) il flusso luminoso diretto verso l'emisfero superiore non intercettato dalle superfici della struttura illuminata non può superare il 10 per cento per quelli con sagoma irregolare e il 5 per cento per quelli con sagoma regolare;
 - 2) il flusso di riferimento è quello fuoriuscente dai corpi illuminanti, mentre la luminanza media da mantenere sulle superfici è di 1 cd/mq;



**Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

- 3) per finalità di risparmio energetico, è prevista la certificazione obbligatoria che attesta una riduzione della potenza impegnata non inferiore al 50 per cento dopo le ore 24:00, con modalità e tecnologia adeguate.”
- d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Art. 7 Regolatori di flusso luminoso e insegne
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di cui all'articolo 4, comma 1, con flusso complessivo superiore a 150 klm, sono dotati di dispositivi di regolazione del flusso luminoso per la riduzione dei consumi energetici di almeno il 40 per cento dopo le ore 23:00, assumendo come valori da applicare quelli minimi previsti dalla UNI 11248 in caso di riduzione.
 2. Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno, lo spegnimento è fissato alle ore 22:00. Tali insegne hanno una luminanza media di 25 cd/mq.
 3. Per le insegne pubblicitarie di esercizi commerciali o altro genere di attività che si svolgono dopo l'orario di cui al comma 2, lo spegnimento è fissato all'orario di chiusura degli stessi.
 4. Le insegne non dotate di luce interna sono illuminate solo dall'alto verso il basso.”;
- e) all'articolo 10, comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- f) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Possono essere individuate quali zone di particolare protezione quelle aree che possiedono un'elevata qualità di notti stellate (*Dark Sky Park*), al fine di preservarne il patrimonio scientifico, naturale, educativo e culturale, nonché la fruizione pubblica gratuita.”;
- g) all'articolo 10, comma 4, le parole: “l'Associazione italiana di illuminazione -A.I.D.I.- e l'Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione - A.S.S.I.L.” sono sostituite dalle seguenti: “l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) e le associazioni di protezione ambientale riconosciute”;
- h) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Nelle zone di particolare protezione, per gli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) e per gli impianti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è previsto lo spegnimento entro le ore 23:00.”;
- i) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
“Art. 11-bis Osservatorio permanente per il monitoraggio sull'inquinamento luminoso
1. Presso l'ARPAC è istituito l'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso, di seguito “Osservatorio”.
 2. L'Osservatorio, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di astrofili, svolge i seguenti compiti:



**Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

- a) segnalazione ai comuni dei siti e delle sorgenti luminose, pubbliche e private, di grande inquinamento luminoso che richiedono interventi di bonifica;
 - b) richiesta d'intervento agli enti regionali che sostituiscono i comuni in caso di inadempienza;
 - c) elaborazione di atti di indirizzo e documenti d'informazione per la predisposizione del piano previsto all'articolo 12;
 - d) verifica delle segnalazioni relative a violazioni, sul territorio regionale, delle disposizioni della presente legge;
 - e) acquisizione dei dati relativi all'attuazione della presente legge da parte dei soggetti competenti, al fine di favorire l'assunzione di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
 - f) predisposizione di una relazione annuale al Consiglio regionale sul fenomeno dell'inquinamento luminoso nella Regione Campania e sullo stato d'attuazione della presente legge, in cui si dia conto dell'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nel territorio regionale e del risparmio energetico conseguito.
3. L'Osservatorio è composto dai seguenti membri:
- a) il direttore generale dell'ARPAC, con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante regionale dell'Unione Astrofili Italiani (UAI);
 - c) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali istituite nel territorio della Regione Campania;
 - d) un esperto in materia di inquinamento luminoso designato dal presidente dell'Osservatorio, sentita l'UAI.
4. Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, secondo le disposizioni vigenti in materia.”;
- l) all'articolo 12, al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
- b-bis) il piano biennale per il contrasto all'inquinamento luminoso e per l'efficientamento energetico, contenente le azioni e le linee di indirizzo per l'attuazione degli obiettivi della presente legge;”;
- m) l'articolo 13 è abrogato;
- n) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
- “Art. 17 Deroghe*
1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui alla presente legge:
 - a) gli impianti installati in gallerie, sottopassi, porticati e tettoie in grado di schermare totalmente remissione di luce verso l'emisfero superiore;
 - b) gli impianti di segnalazione del trasporto aereo, navale e terrestre, previsti dalla normativa vigente per evidenziare o diramare disposizioni relative alla regolazione del relativo traffico;
 - c) gli impianti di illuminazione, a carattere temporaneo e comunque installati per un periodo non superiore a sette giorni, utilizzati in



**Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

occasioni di pubblica rilevanza e per conto di enti o istituzioni pubblici o religiosi, ad eccezione dei fasci di luce rotanti o fissi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).”;

o) l'articolo 18 è abrogato;

p) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 Sanzioni e poteri sostitutivi

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'installazione o la modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione delle relative norme tecniche, comporta l'applicazione, da parte dei comuni competenti, delle sanzioni di cui all'allegato 1.

2. In caso di inerzia da parte dei Comuni, la Regione, con la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 4, e su segnalazione degli stessi, può attivare specifici protocolli di intesa, sentiti i comuni interessati per agevolare il controllo e la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, anche attraverso il ricorso all'attivazione di poteri sostitutivi.”;

q) gli allegati 1, 2 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

Art. 2

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

Allegato 1
SANZIONI

In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 8, degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune competente applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00 per impianti fino a 30 punti-luce, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per impianti oltre i 30 punti-luce, di euro 1.500,00 se la violazione riguarda l'impiego di giostre luminose o fasci laser.

Nel caso la violazione accertata riguardi l'impiego di giostre luminose o fasci laser è disposto, altresì, il fermo immediato e il sequestro dell'impianto.

I gestori degli impianti oggetto di sanzione provvedono alla messa a norma secondo la presente legge entro 30 giorni dalla irrogazione della sanzione.

L'impianto deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento certificato al Comune.



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

ALLEGATO 2

ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI

Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli);

Osservatorio Sociale dell'Unione Astrofili Napoletani - Capodimonte (Napoli);

Osservatorio Astronomico "Salvatore di Giacomo" - Agerola (Napoli);

Osservatorio Astronomico dell'HYDRA "Aresta" - Petina (Salerno);

Osservatorio Astronomico "Gian Camillo Gloriosi" - Montecorvino Rovella (Salerno);

Osservatorio Astronomico Aurunco "Margherita Hack" - Sessa Aurunca (Caserta);

Osservatorio Astronomico dell'Unione Astrofili Maddalonesi - Maddaloni (Caserta).



**Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI ASTROFILI PRESENTI NELLA REGIONE CAMPANIA E
TERRITORIO DI COMPETENZA

Associazione Astrofili I.D.R.A. - Napoli - (Città Metropolitana di Napoli - Provincia di Salerno)

Associazione Astrofili Aurunca - Sessa Aurunca - (Provincia di Caserta - Provincia di Benevento)

Astro Atripalda - Atripalda (Provincia di Avellino);

AstroCampania - Montella (Città Metropolitana di Napoli - Provincia di Avellino);

Centro Astronomico "Neil Armstrong" (C.A.N.A.) - Salerno (Provincia di Salerno - Provincia di Avellino);

Gruppo Astrofili Beneventani (Provincia di Benevento);

Gruppo Astrofili Marigliano - Marigliano (Città Metropolitana di Napoli);

Gruppo astrofili vesuviani (G.A.V.) - S. Giuseppe Vesuviano - (Città Metropolitana di Napoli);

Unione astrofili Embricera 1999 (U.A.E. 1999) - Summonte (Provincia di Avellino);

Unione astrofili napoletani (U.A.N.) - Napoli - (Città Metropolitana di Napoli - Provincia di Avellino - Provincia di Benevento);

Unione Maddalonese Amici del Cielo (U.M.A.C.) - Maddaloni (Provincia di Caserta).